

# ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

## PARERE

### Verbale n. 14/ 2022

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, avuta ragione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e di quanto dalla stessa conseguente".

Il sottoscritto Organo di revisione del Comune di Levanto, nominato per il triennio 2022/2025 con deliberazione consiliare n. 20 in data 30/04/2022, ritualmente esecutiva, al fine di rendere concreta collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge;

### PREMESSO

- che l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, prevede l'obbligo di effettuare annualmente una ricognizione delle società partecipate, predisponendo eventualmente "*...un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...*";
- che l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, prevede tutti i casi in cui devono essere necessariamente adottati i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
- che, secondo le disposizioni dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, le suddette operazioni devono essere eseguite annualmente entro il 31 dicembre e rese disponibili alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente e alla struttura presso il MEF che si occupa del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP;
- che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche non

possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 elenca gli ambiti di attività in cui possono operare le società partecipate da amministrazioni pubbliche;
- che le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

### CONSIDERATO

- che l'Ente ha effettuato la revisione di tutte le partecipazioni di tipo societario, dirette e indirette, al 31.12.2021 e il risultato è il seguente:

DENOMINAZIONE	%	ATTIVITA SVOLTA	CONTROLLO	IN HOUSE	QUOTATA	PARTEC.
ATC Esercizio S.P.A.	0,50	Trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	diretta
ATC M&P S.P.A.	0,23	Sosta a pagamento e supporto nella programmazione e nell'affidamento del servizio di TPL	NO	SI	NO	diretta
IREN S.P.A.	0,06	Servizio idrico integrato e smaltimento rifiuti	NO	NO	SI	diretta
LEVANTE SVILUPPO S.P.A. in liquidazione	89,92	Promozione turistica	SI	SI	NO	diretta
LEVANTE MULTISERVIZI S.P.A.	60,00	Servizi balneari e sosta a pagamento	SI	NO	NO	diretta
LEVANTO WATERFRONT S.R.L. in liquidazione	51,00	Immobiliare	SI	NO	NO	indiretta

- che le società "Levante Sviluppo S.p.A. e "Levanto Waterfront S.r.l." (partecipazione indiretta tramite la "Levante Sviluppo S.p.A.) sono state poste in liquidazione già da alcuni anni. Per quanto riguarda la prima società, la chiusura della procedura è impedita dalla partecipazione nella "Levanto Waterfront S.r.l.", la quale dovrà essere valutata e venduta, con l'ulteriore problema di essere anche in presenza di un contenzioso della stessa società con l'Agenzia delle entrate di importo rilevante. Per quanto riguarda la seconda società, come già comunicato dal liquidatore, risultano all'attivo dei terreni di difficile alienazione, ha dei debiti verso fornitori oggetto di piani di rientro ed è in attesa dell'esito del suddetto contenzioso instaurato con l'Agenzia delle entrate;

- che tutte le altre società prestano servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e non rientrano tra i casi citati nell'art. 20, comma 2, del D. Lgs n. 175/2016, per i quali devono essere necessariamente adottati dei piani di razionalizzazione, per cui l'Ente ha deciso di mantenerne la partecipazione.

#### **VISTI**

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;
- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate ex art. 20, comma 4, D. Lgs. n. 175/2016;
- la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- i bilanci delle società partecipate;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile.

#### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, avuta ragione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e di quanto dalla stessa conseguente*" ed invita l'Ente a:

- comunicare l'esito della ricognizione al MEF attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro;
- trasmettere l'atto deliberativo alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Sanremo, li 14/12/2022

**IL REVISORE:**

Dr. Fabio Finamore

